

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

MrV/nc

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.S. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Cuneo, lì 26/04/2017

N. 397-2017

del registro determinazioni

OGGETTO: Conferimento incarico libero professionale alla dr.ssa Elena GAMARRA per attività di collaborazione alla S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo.

In data 26 aprile 2017 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.S. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.41-1369 del 27 aprile 2015 ad oggetto: “Art.3 bis D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. – nomina direttore generale dell'ASO S.Croce e Carle di Cuneo”;

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

Vista la nota del 20 marzo u.s. con la quale il Direttore della S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, ha chiesto l'affidamento di un incarico libero professionale per un Medico specializzato in Endocrinologia e Malattie del Ricambio per 8 ore settimanali per 10 mesi dalla stipula del contratto, per attuare il progetto “Percorso assistenziale per la dimissione ospedaliera del paziente diabetico. Ottimizzazione della terapia ipoglicemizzante, educazione terapeutica, continuità assistenziale ospedale-territorio” attivato con provvedimento n. 282 del 05/05/2016;

Dato atto che con delibera 128 del 30/03/2017 è stato indetto avviso per conferimento incarico libero professionale per medico Endocrinologo;

Visto l'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01 che prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire, tra l'altro, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a condizione che:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione sia temporanea e altamente qualificata;
- d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Atteso che l'individuazione di qualunque soggetto esterno cui affidare incarichi di lavoro autonomo deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito con il "Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna" approvato con la deliberazione n. 293 del 17 maggio 2016;

Considerato che con delibera n. 128 del 30/03/2017 è stato indetto avviso per il conferimento dell'incarico libero professionale in questione;

Dato atto, che con verbale datato 19 aprile 2017 il Direttore Medico della S.C. Endocrinologia, Dietologia e Metabolismo ha valutato il curriculum della dr.ssa Elena GAMARRA, nata a Torino il 24 luglio 1982, unico candidato per l'eventuale affidamento dell'incarico di che trattasi, considerandolo sulla base dei titoli professionali e dell'esperienza maturata in grado di garantire l'espletamento delle incombenze proprie dell'incarico;

Dato atto che l'onere complessivo di spesa pari a € 13.320,00, è interamente coperto da specifico finanziamento approvato con provvedimento n. 561 del 19/09/2016;

Considerato che il conferimento dell'incarico di cui trattasi è in linea a quanto disposto dalla Regione Piemonte con la richiamata Delibera di Giunta Regionale, nonché con i principi stabiliti dalla Corte dei Conti (Circolare n. 2 dell'11.03.2008 e Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 6/2008) che hanno precisato i criteri interpretativi per le collaborazioni esterne nella Pubblica Amministrazione;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di cui sopra e di conferire l'incarico di lavoro autonomo alla dr.ssa Elena GAMARRA per un periodo di 10 mesi dalla stipula del contratto, per n. 8 ore settimanali e per un compenso orario quantificato nella misura di € 37,00=, al lordo delle ritenute di legge;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del S.S. Amministrazione del Personale per il combinato disposto degli artt.4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

D E T E R M I N A

- 1) di conferire, per le ragioni espressamente indicate in narrativa, un incarico libero-professionale presso la S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo alla dr.ssa Elena GAMARRA, per un periodo di 10 mesi dalla stipula del contratto, per n. 8 ore settimanali e per un compenso orario quantificato nella misura di € 37,00=, al lordo delle ritenute di legge;
- 2) di dare atto che i rapporti giuridici ed economici dell'incarico di cui al precedente punto 1) è disciplinato dallo schema di contratto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto altresì che l'onere di spesa presunto per il conferimento dell'incarico in questione e di cui al succitato punto 1), è di € 13.320,00= che trova collocazione nel relativo conto di bilancio dell'esercizio 2017 è interamente coperto dal finanziamento approvato con provvedimento n. 561 del 19/09/2016;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. Amministrazione del PERSONALE
(dr.ssa Maria Rosa VARALLO)

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO N. 35
PER UN MEDICO SPECIALISTA IN ENDOCRINOLOGIA**

TRA

L'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo - con sede in Cuneo, via Michele Coppino n. 26 Cod. Fiscale n° 01127900049, in prosieguo denominata "Committente", rappresentata dal Direttore Amministrativo domiciliata, ai fini del presente contratto in Cuneo - Corso Brunet 19/a;

E

La dr.ssa Elena GAMARRA, nata a Torino il 24 luglio 1982, Codice Fiscale: GMRLNE82L64 L219S, Partita I.V.A. n° _____ residente in Villanova d'Asti (AT) Strada alla Cascina Ciochero n. 17, identificato tramite C.I. n. AS 2810862, rilasciata dal Comune di Villanova d'Asti in data 26 giugno 2012, di seguito definito per brevità "Professionista"

P R E M E S S O

- che con provvedimento n. _____ del _____, la Responsabile della S.S. Amministrazione del Personale dr.ssa Maria Rosa VARALLO, ha deliberato di conferire, in considerazione di motivi contingenti e temporanei alla dr.ssa Elena GAMARRA mediante stipula di apposito contratto, l'incarico libero-professionale per specialista in Endocrinologia;
- che l'incarico di cui sopra comporta un impegno orario settimanale pari a n. 8 ore per un periodo di 10 mesi dalla stipula del presente contratto;
- che la dr.ssa Elena GAMARRA, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino in data 17 ottobre 2010, in possesso della specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio conseguita il 03/06/2015 presso l'Università degli Studi di Torino, è in possesso dei requisiti richiesti, ed è disponibile a prestare la sua collaborazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

e che forma integrante del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce incarico al Professionista il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione per svolgere le prestazioni libero professionali nella S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo per un impegno orario massimo settimanale di 8 ore per un periodo di 10 mesi dalla firma del presente contratto.

Articolo 2

(Stato giuridico e fonti)

Con il presente contratto tra le parti stipulanti si ingenera un rapporto libero-professionale di lavoro autonomo soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia in particolare l'articolo 7.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 e gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 3

(Caratteristiche del rapporto)

Il professionista non dovrà sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte dell'Ente e svolgerà l'attività in piena autonomia professionale, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura.

Il Direttore Medico della S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo del Committente stabilirà tempi e modi degli accessi del professionista, secondo le esigenze di servizio e coordinerà l'attività svolta dal professionista, fermo restando la responsabilità personale (professionale, civile e penale) dello stesso sugli atti direttamente compiuti.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

Il committente si impegna a mettere a disposizione del professionista le strutture e i materiali di cui lo stesso abbia bisogno per lo svolgimento della propria attività.

Articolo 5

(Trattamento economico)

Per le prestazioni professionali rese dal professionista viene stabilito il compenso orario onnicomprensivo di € 37,00/ora, al lordo delle ritenute di legge.

La corresponsione del compenso avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte del professionista.

Alla data di cessazione del rapporto di collaborazione il professionista avrà esclusivamente diritto al compenso di cui al 1° comma del presente articolo in misura corrispondente alle prestazioni eseguite e non ancora pagate.

La resa di ore eccedenti l'impegno settimanale previsto dal presente contratto non determina alcun diritto per il professionista.

Articolo 6

(Prevenzione e sicurezza)

Il professionista sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza ed igiene sul lavoro relativi alla sua attività e che per tali aspetti si applicano le disposizioni di cui al Dlgs n. 81/2008.

A tal fine il Committente all'atto della sottoscrizione del presente contratto inviterà il professionista a prendere visione del "*Documento sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro per le Ditte, Enti, Associazioni, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Consulenti e per le persone che a qualsiasi titolo operano presso l'Azienda*" pubblicato sul proprio sito Internet e il medesimo si impegna ad osservare quanto in esso previsto.

Articolo 7

(Obblighi di condotta)

Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n.62, (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165), nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.11 del 27.01.2015, entrambi pubblicati nel sito Internet: www.ospedale.cuneo.it, sezione: Amministrazione Trasparente, sotto-sezione livello 1: Disposizioni generali, sotto-sezione livello 2: Atti generali.

Il Professionista viene informato dell'obbligo di prendere visione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione pubblica sul sito internet dell'Azienda e di trasmettere alla S.C. Personale entro e non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto di collaborazione, una dichiarazione di avvenuta presa visione del suddetto Piano.

Il Professionista inoltre, dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

Il Professionista autorizza il Committente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente per le finalità afferenti lo svolgimento del presente rapporto e potranno essere comunicati soltanto ai soggetti direttamente interessati alla posizione normativa ed economica del professionista.

Articolo 9

(Riservatezza)

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta in ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 196/03.

Articolo 10

(Recesso delle parti)

Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente accordo dandone preavviso scritto di quindici giorni all'altra parte, mediante invio di lettera raccomandata A.R..

Costituiscono cause di risoluzione del presente contratto, anche senza obbligo di preavviso, le seguenti fattispecie:

- Gravi negligenze e/o inadempienze nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto;
- Inosservanza del segreto d'ufficio;
- Mancato conseguimento degli obiettivi prestazionali di cui al precedente articolo 3, salvo il professionista non dimostri che siano conseguenza di forza maggiore ovvero di fatti o atti a lui non addebitabili.

Articolo 11

(Assicurazione)

L'attività professionale svolta in forza del presente contratto è coperta dalla polizza R.C.T. per danni a terzi stipulata dall'Azienda, secondo le condizioni di cui al contratto di assicurazione vigente.

Articolo 12

(Norma di rinvio)

Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Cuneo.

Per quanto non disciplinato nel presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile ed alle norme che regolamentano le prestazioni di lavoro autonomo sia per gli aspetti contributivi e previdenziali sia per quelli fiscali.

Cuneo, _____

II PROFESSIONISTA

Dr.ssa Elena GAMARRA

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE DI CUNEO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.S. AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE
- *Avv. Maria Rosa VARALLO-*